

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE MONS. ALDO
GARZIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARABITA LE VIA COLTURA 47

Numero REA: LE - 183808

Codice fiscale: 03087100750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO
Atto Rep. N. 41391
Racc. N. 27241

STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - TITOLO - DURATA

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata "Società Cooperativa Sociale Mons. Aldo Garzia". La cooperativa, ove richiesto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Art. 2

Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali in materia, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3

Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Parabita (Le) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata in Parabita (Lecce) alla via Coltura n.47.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4

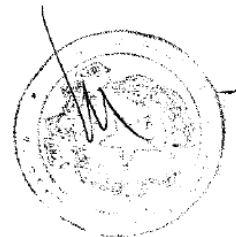
Durata

La durata della società è a tempo indeterminato.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO



Art. 5

Cesarelli Anna Teresa

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.

In particolare la Cooperativa ha per oggetto:

- gestione di case di riposo/RSA/RSSA, servizi assistenziali domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case protette inerenti l'assistenza e la riabilitazione psico-sociale;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e di ascolto di minori a rischio di devianza, di tossicodipendenti, di persone con esperienze di prostituzione, di anziani, di alcolisti, di siero positivi, handicappati fisici e psichici, ragazze madri, profughi ed immigrati, di detenuti che usufruiscono di permessi e licenze, di detenuti in semi-libertà o in affidamento in prova al servizio sociale o in condizionale, di adulti emarginati, e, comunque, gli ultimi in genere;
- gestione, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, di Asili Nido, Case Alloggio, Case Protette, Case Famiglia, strutture per l'assistenza e la riabilitazione di anziani e disabili fisici e psichici, RSA, anche con la possibilità di somministrazione di cibi, bevande e farmaci;
- servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento per operatori socio-assistenziali;
- interventi domiciliari in situazioni di disagio;
- promozione e organizzazione di corsi per operatori sociali inerenti a: studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'emarginazione.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di Cooperativa Sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di categoria, alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di



natura immobiliare, commerciale e bancaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro:

a. potrà assumere su delibera dell'organo amministrativo interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in Società ed altri organismi aventi oggetto analogo e/o affine al proprio;

b. potrà intrattenere, tramite il rappresentante legale, rapporti finanziari, anche di conto corrente, con banche ed istituti di credito.

La cooperativa si propone esclusivamente finalità e solidarietà sociale.

Tutte le suddette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO III

I SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Inoltre possono divenire soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

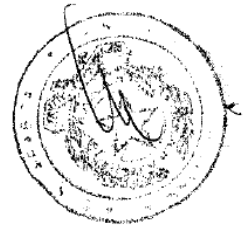
Art. 7

Categorie dei soci

Premesso che il rapporto associativo è regolato, per quanto non in deroga nel presente Statuto, dagli artt. 2511 e segg. del Codice Civile, possono essere soci:

1. Le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. Soci lavoratori - che prestano attività di lavoro retribuito. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci



instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b. soci volontari - che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

2. Le persone giuridiche ed associazioni, riconosciute e non, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo o comunque il sostegno delle attività oggetto della cooperativa (se e nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente).

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel rispetto di quanto previsto dalla legge; essi non hanno diritto ad alcun compenso e/o retribuzione.

Art. 8

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto, il regolamento previsto dalla legge 142/2001 e le delibere assunte dall'Assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea o dall'organo amministrativo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione del socio, nonché per liquidazione coatta o fallimento della cooperativa.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale (se consentito dalla legge tempo per tempo vigente).

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Art. 10

Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.



Art. 11

Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può avvenire l'esclusione del socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'organo amministrativo;
- b) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato per mezzo raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- d) senza giustificato motivo non partecipi a due assemblee dei soci consecutive.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 12

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore non inferiore né superiore al minimo stabilito dalla legge;
- b) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dagli utili di bilancio, dopo averne detratto quanto per legge e per statuto;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione delle presenti norme.

Art. 13

Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione degli amministratori.

Art. 14

Capitale sociale

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c..

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

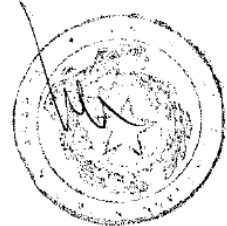
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; il deposito della copia della relazione e delle osservazioni presso la sede della società può essere omissivo.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di cui al punto precedente, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.



TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 15

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

Bilancio

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2428 c.c., deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società. Il bilancio così redatto deve essere depositato nella sede della cooperativa, a disposizione dei soci per la lettura e la presa visione, almeno quindici giorni prima del giorno in cui è convocata l'assemblea dei soci per la sua approvazione.

Art. 17

Destinazione degli utili

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi imposta ed impegno della Cooperativa, viene ripartito come segue:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ristori in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori e ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. L'assemblea deciderà l'erogazione nella forma di: integrazione compensi, aumento gratuito di capitale sociale o distribuzione gratuita di strumenti finanziari (se consentiti dalla legge tempo per tempo);
- d) la restante parte al fondo di riserva indivisibile di cui alla L. 904/77 art. 12.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, e comunque sia durante la vita della cooperativa che al suo scioglimento.

Le riserve sociali non sono ripartibili ai soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 18

L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

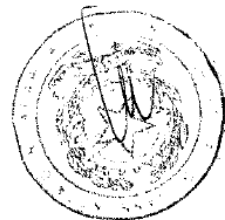
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e degli organi sociali;
- e) l'approvazione di eventuali regolamenti interni elaborati dall'organo amministrativo;
- f) la deliberazione, in situazioni di crisi di:
 - un piano che punti a salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali, riducendo temporaneamente i trattamenti economici ai soci di cui all'art. 7 numero 1 lettera a);
 - forme di apporto economico/finanziario anche da parte dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità ed alle capacità finanziarie dei singoli;
- g) le modificazioni delle presenti norme;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 20.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f), g), h) oppure quando lo richiedono il Consiglio di Amministrazione o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.



Art. 19

Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art. 20

Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente art. 18 lett. d), e), f), g), h), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti;
- tutti gli altri elementi richiesti dalla legge.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai

soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 21

Decisione dei soci mediante delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 18 alle lettere d), e), f), g), h) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono il Consiglio di Amministrazione o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

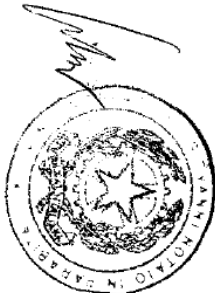
L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis c.c..

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento di questi,



Caroli Anna Franca



l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio pure avente diritto d'intervento. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri tre soci. La delega dovrà essere conservata dalla società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza diretta o per delega di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 18 nei quali è richiesta la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 18 nei quali è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentano 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da

consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22

Amministrazione

La società potrà essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci lavoratori.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

L'assemblea potrà stabilire compensi e trattamenti di fine mandato per gli amministratori (nei limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente).

È ammessa la rieleggibilità.

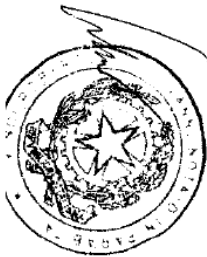
Art. 23

Decisioni del consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto



Colabello Anna Frances



previsto nel successivo punto 23.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con fax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi com-

ponenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Spetta, fra l'altro, a puro titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;
- d) compilare i regolamenti interni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e, fra l'altro, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di Banca, compresa l'apertura di mutui, concedendo anche tutte le garanzie (pure ipotecarie), cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) conferire procure speciali, anche a non soci, per singoli atti o categorie di attività;
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza dell'organo amministrativo, definendone i limiti ed i controlli;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Art. 25

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 26

Controllo dei soci ed azione di responsabilità



Catelli Anna Teresa



Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 27

Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale nei limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

L'assemblea potrà nominare l'organo di controllo anche qualora non obbligata per legge.

Il tutto fatta salva diversa inderogabile disposizione di legge.

Art. 28

Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Lecce, fatta eccezione per quelle che per legge non possono essere oggetto di clausola compromissoria.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per esse vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo

diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 29

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi e/o utili. Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, deve essere devoluto, sulla base dell'indicazione dell'assemblea dei soci, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ovvero comunque nelle forme stabilite dalla legge tempo per tempo vigente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 31

I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. espressamente previsti dal presente statuto sono inderogabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della Cooperativa.

Art. 32

Per quanto non sia previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

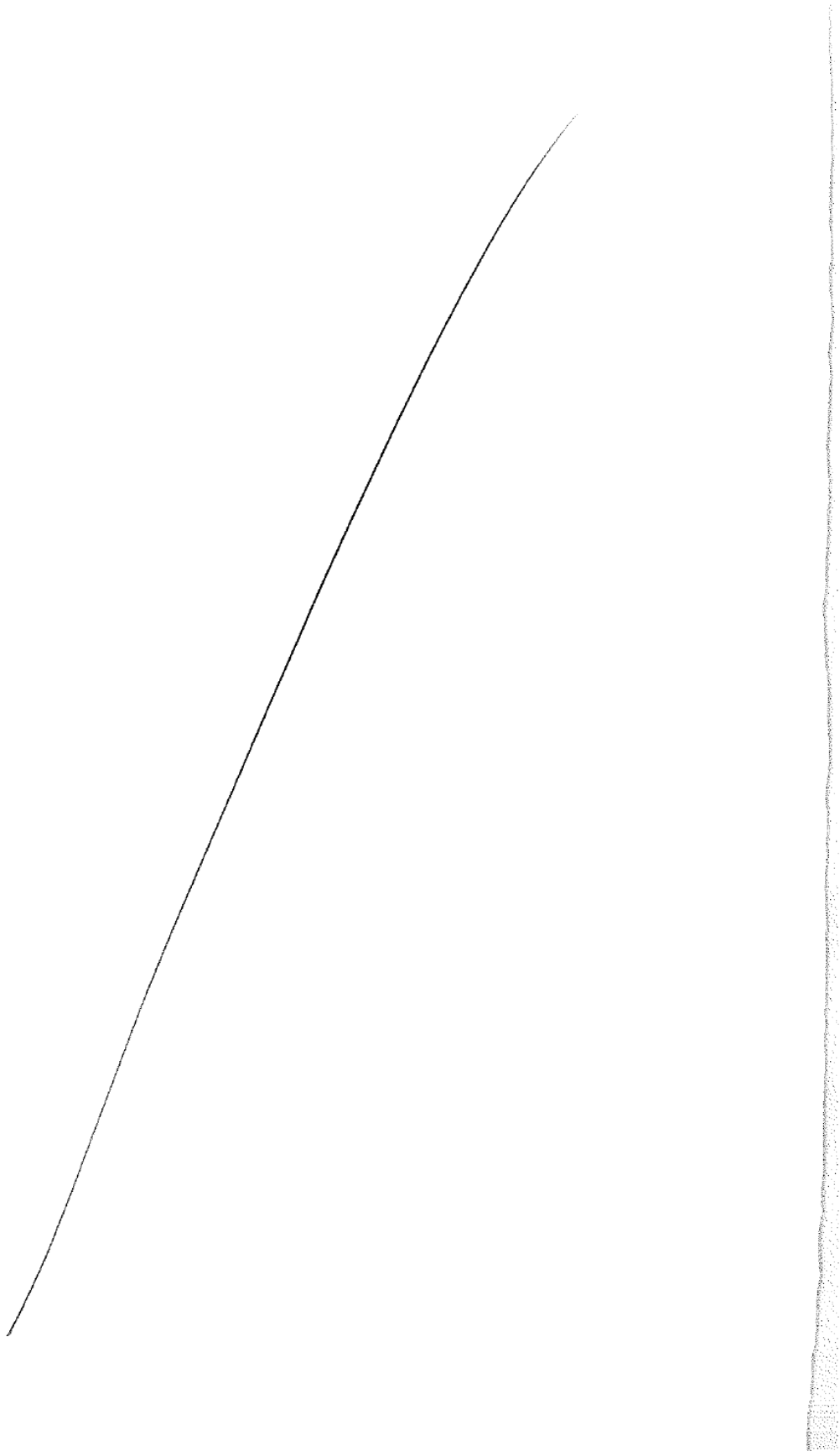


Cataldi Anna Franco



[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]





[illegible]